

SEL – Società Escursionisti Lecchesi

APS - Associazione di Promozione Sociale

Statuto

Art. 1 Costituzione e scopo della società

La SEL Società Escursionisti Lecchesi (di seguito anche Associazione), costituita il 1° febbraio 1899 da benemeriti ed illuminati cittadini lecchesi ed avente sede in Lecco via Rovereto 2, è una libera associazione di promozione sociale senza finalità di lucro, apolitica, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di genere, razza, lingua, religione, ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36, 37, 38 del Codice Civile, nonché degli art. 35 e 36 del Dlgs. 117/2017,.

L'Associazione, dalla data di iscrizione nel RUNTS, può utilizzare l'acronimo APS che significa Associazione di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35 Dlgs. 117/2017.

L'ASP è caratterizzata dal perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 c.1 Dlgs. 117/2017:

lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Nello specifico, SEL ha la finalità di promuovere e diffondere l'escursionismo montano e lo sport dello sci, nonché l'assunzione di iniziative ad indirizzo culturale, turistiche ricreative volte al miglioramento della formazione psicofisica e sociale dei soci.

Come previsto dall'art. 6 del Dlgs. 117/2017, l'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di cui all'art. 5 Dlgs. 117/2017 richiamato sopra, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge. le attività diverse di cui all'art. e

Come previsto dall'art. 7 del Dlgs. 117/2017, l'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. .

Di conseguenza, per raggiungere i suoi fini l'Associazione può compiere operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie correlate allo scopo sociale, aderire a federazioni ed associazioni nazionali con oggetto analogo al proprio, ricevere lasciti, donazioni, contributi di natura non corrispettiva, contributi e sovvenzioni di ogni genere da enti pubblici e privati.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Organi della Società

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei soci

Il Consiglio Direttivo

L'Organo di Controllo (obbligatorio al superamento dei limiti stabiliti dalla legge)

Gli Ispettori dei rifugi

Art. 3 Soci

I soci sono in numero illimitato.

Possono associarsi tutti coloro che ne facciano espressa richiesta e siano accettati dal Consiglio Direttivo. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Essi sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, il cui ammontare è fissato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può stabilire agevolazioni nell'ammontare della quota in favore di familiari del socio, purché siano con esso conviventi.

I soci che non pagano la quota associativa sono considerati morosi e, come tali, decadono da ogni diritto inerente all'Associazione.

L'associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota per almeno due anni. La quota associativa è esclusivamente personale. I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie.

Soci ordinari: sono coloro che corrispondono la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo e partecipano attivamente alla vita associativa, ne sostengono e promuovono le iniziative proposte.

Soci vitalizi: la qualifica di socio vitalizio viene ad ogni effetto a cessare dal 1° gennaio 2022, fermo restando il diritto già acquisito in precedenza da detti soci. I nuovi soci familiari di un socio vitalizio assumeranno, a far tempo dalla data suddetta, la qualifica di socio ordinario.

Soci familiari: persone appartenenti al nucleo familiare del socio ordinario e conviventi alla medesima residenza; la quota viene stabilita dal Consiglio Direttivo in misura ridotta rispetto a quella del socio ordinario.

Soci sostenitori: persone fisiche che, pur non partecipando attivamente alla vita dell'Associazione, data l'importanza delle loro erogazioni la sostengono nelle proprie attività.

Soci Onorari: sono nominati dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemeritenze acquisite nei riguardi della società in ambiti sociali e culturali. La nomina è permanente e solleva il socio dal pagamento della quota annuale.

A tutte le categorie di soci è attribuito il diritto di partecipare all'Assemblea dei soci; esclusivamente al socio ordinario, al socio familiare ed al socio vitalizio è attribuito il diritto di voto ed il diritto di accesso alle cariche sociali.

Tutti i soci hanno diritto all'assegnazione della tessera personale di iscrizione, che è vidimata annualmente con l'apposizione di un bollo attestante il pagamento della quota.

Art. 4 Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci aventi diritti al voto ed in regola con il pagamento della quota.

Essa può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale, dal Consiglio Direttivo mediante avviso esposto nelle bacheche sociali e pubblicato sul sito web dell'Associazione, sul notiziario sociale, oltre che su almeno un organo della stampa locale (in formato cartaceo o on-line) con un anticipo non inferiore di quindici giorni sulla data di convocazione.

Detta convocazione deve essere inoltrata anche via e-mail ai soci che hanno fornito il loro indirizzo di posta elettronica. La convocazione trasmessa tramite e-mail è da ritenersi valida.

L'Assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto e del preventivo finanziario.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria ed in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno 30 soci, i quali dovranno indicare l'argomento della riunione.

Essa è presieduta da un socio nominato a maggioranza dai presenti aventi diritto di voto. Il presidente dell'Assemblea chiama un socio a fungere da segretario e nomina due scrutatori, che registrano l'esito delle votazioni. Di ogni Assemblea si deve redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della stessa.

Ogni partecipante con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

L'associato può farsi rappresentare da un altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato può essere portatore di una sola delega.

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.

La seconda convocazione deve avere luogo almeno un giorno dopo la prima.

Art. 5 Assemblea Ordinaria

In seduta ordinaria l'Assemblea provvede all'elezione del Consiglio Direttivo, all'elezione dell'Organo di Controllo, approva le relazioni tecniche del Consiglio Direttivo ed i bilanci consuntivo preventivo, delibera sulle proposte avanzate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 117/2017.

Art. 6 Assemblea Straordinaria

In seduta straordinaria l'Assemblea delibera in ordine all'approvazione e alle modifiche dello Statuto, all'approvazione di ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre, alle proposte di alienazione dei beni immobiliari sociali e di scioglimento dell'Associazione.

Sulle proposte di alienazione dei beni immobiliari sociali e di scioglimento dell'Associazione, le delibere sono assunte con la maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti e in due separate riunioni straordinarie consecutive, distanziate di almeno un mese.

In caso di scioglimento per qualunque causa, la delibera deve prevedere che il patrimonio sociale sia devoluto ad Associazione avente finalità analoghe.

Art. 7 Consiglio Direttivo

La Società è retta da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da un minimo di 7 ed un massimo di 9 membri eletti tra i soci; essi prestano la loro opera in forma gratuita. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il quale dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante; il Vicepresidente; il Segretario, il quale attende a tutte le incombenze amministrative, alla corrispondenza, alla redazione dei verbali delle riunioni consiliari; il Tesoriere, il quale cura tutta la parte finanziaria della gestione, provvede alla riscossione delle quote associative e delle somme che abbiano a pervenire a qualsiasi titolo in favore dell'Associazione e redige annualmente i bilanci consuntivo e preventivo.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno, per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione, esclusi quelli che lo Statuto attribuisce all'Assemblea.

È in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea i bilanci consuntivo e preventivo. I bilanci devono essere redatti con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. L'anno sociale corrisponde all'anno solare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate con avviso ai relativi componenti, contenente l'ordine del giorno, con un anticipo di giorni sette salvo i casi di diversa convocazione suggerita da motivi di urgenza. In caso di parità nelle votazioni vale il voto espresso dal Presidente.

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, si procede alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito.

Nell'ambito del programma di attività sociale e per la realizzazione dello stesso, il Presidente individua gli obiettivi, affida il raggiungimento degli stessi anche al singolo Consigliere responsabile o ad altri soci, i quali sono tenuti all'osservanza del programma di attività sociale e delle linee guida indicate dal Presidente.

Alle scadenze già fissate nel programma di attività sociale, il Presidente verifica l'attività posta in essere dai Consiglieri o dai soci responsabili incaricati del raggiungimento degli obiettivi nell'ambito del programma.

Nell'ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati entro il termine prefissato, senza che sussista un giustificato motivo, il Presidente può revocare l'incarico.

Per quanto concerne le cariche di Tesoriere e Segretario, qualora all'interno del Consiglio Direttivo non siano presenti consiglieri disponibili a rivestire detti ruoli per mancanza di competenze, il Consiglio ha facoltà di proporre detti incarichi a soci ordinari che possano garantire al meglio lo svolgimento delle mansioni previste dallo Statuto. Resta inteso che devono riferire puntualmente al Consiglio relativamente alle attività a loro assegnate e, non assumendo il ruolo di consiglieri, non hanno diritto di voto nelle decisioni consiliari.

Art. 8 L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge; valgono a tale proposito le norme previste dall'art. 30 e dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14.

Il bilancio sociale dà atto agli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

È composto di tre membri che durano in carica tre anni e che possono essere rieletti.

Essi nominano tra loro il Presidente e la loro opera è svolta a beneficio dell'Associazione in modo gratuito; assolvono al loro mandato secondo le disposizioni di legge ed in particolare hanno il controllo su tutta la gestione contabile dell'Associazione.

Possono assistere a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 9 Ispettori dei Rifugi

Sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i soci regolarmente iscritti, in numero di due per ogni rifugio.

La durata dell'incarico coincide con quella del Consiglio Direttivo; gli ispettori possono essere rinominati.

Il Consiglio Direttivo stabilisce in dettaglio i requisiti che l'ispettore deve soddisfare, le attività da svolgere in generale e relativamente allo specifico rifugio.

La funzione principale dell'ispettore è quella di rappresentare la SEL nei confronti del gestore del rifugio a cui è assegnato.

Tra i compiti operativi rientrano:

Visite ispettive durante il periodo di apertura, il cui oggetto è indicato dal Consiglio Direttivo (elenco esemplificativo e non esaustivo: stato generale di conservazione dell'immobile, manutenzione ordinaria, inventario delle attrezzature e dei beni SEL).

Controlli Generali, da effettuarsi annualmente a discrezione dell'ispettore.

Relazione sulle visite effettuate, da inviare al Consiglio Direttivo, dopo ogni visita.

La cura dei lavori di manutenzione straordinaria, per i lavori autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 Patrimonio Sociale

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie, nel rispetto dell'art. 8 del Dlgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione,
- b) contributi ordinari e straordinari versati dagli associati e deliberati dal Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto,
- c) contributi, erogazioni, finanziamenti e lasciti diversi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche,
- d) tutti gli altri proventi, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 11 Scioglimento della Società

La società si estingue quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e per le altre cause di cui all'articolo 27 del Codice civile. In caso di estinzione, l'Assemblea delibera in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio che risulta dalla liquidazione deve essere devoluto come sopra specificato.

In caso di estinzione o scioglimento si applicano le regole previste dall'art. 9 del Dlgs. 117/2017.

Art. 12 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge ed in particolare quelle di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, nonché le norme del Dlgs. 117/2017 in particolare riferite alle “associazioni di promozione sociale”.



REGISTRATION NO. 02/04/2026
193
ESENTE
E. / 02/04/2026

Il Presidente

Unacademy

Stefano VILANTE